



# COMUNE DI TORRE DE' BUSI

## PROVINCIA DI LECCO

COPIA

Codice ente 10219

DELIBERAZIONE N.28

DATA 10-09-2009

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER AREE DI SERVIZIO  
AL TURISMO ITINERANTE**

L'anno duemilanove addì dieci del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dall'art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

<b>NINKOVIC ELEONORA</b>	<b>P</b>	<b>MILANI MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>
<b>ROSSI MAURO</b>	<b>P</b>	<b>COLOMBO MICHELA</b>	<b>P</b>
<b>BRUSADELLI RENATO</b>	<b>P</b>	<b>BRUMANA IGOR</b>	<b>P</b>
<b>NAVA DONATO</b>	<b>P</b>	<b>BONACINA FABIO</b>	<b>P</b>
<b>LOCATELLI GIOVANNI</b>	<b>A</b>	<b>MEOLI CLAUDIO</b>	<b>P</b>
<b>ROSA MARIA ANGELA</b>	<b>P</b>	<b>RIVA NADIA ANNA</b>	<b>P</b>
<b>SPREAFICO UMBERTO</b>	<b>P</b>		

presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa SAVARINO SERGIO la quale cura la redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Introduce l'argomento il Sindaco illustrando le modifiche apportate al vecchio testo di regolamento, volte in particolare a consentire una migliore fruibilità dell'area di sosta e ufficializzare l'attività di volontariato nella gestione della struttura.

Il consigliere Brumana chiede ed ottiene di presentare e commentare una serie di emendamenti contenuti nell'allegato documento, contrassegnato con lettera A).

Il Sindaco replica che, in merito all'art. 11, non si è ritenuto opportuno variare l'ultimo capoverso in quanto si è in attesa della pubblicazione del bando regionale per il finanziamento dell'installazione di un'area di raccolta rifiuti per l'area dei camperisti e residenti di Valcava. Si dichiara favorevole a consentire piccole stese di biancheria. Sottolinea che i costi per i sacchi dei rifiuti rientreranno nella tariffazione e considera, in merito all'art. 18, di lasciare il verbo "potrà" per avere maggiore elasticità su quando collocare la cartellonistica.

Il consigliere Riva a fronte dell'art. 11, ritiene che vada in ogni caso specificato dove vanno conferiti i rifiuti.

Brusadelli assicura che i rifiuti organici saranno messi in appositi contenitori. Ad ogni modo i camperisti, di consuetudine, hanno appositi contenitori sui camper e prestano attenzione visto che loro stessi per primi scelgono questa tipologia di turismo perché amano la natura e la rispettano. Rossi ritiene che il servizio dei rifiuti vada assicurato sul posto e che un'apposita ordinanza del Sindaco disciplinerà la materia. Il Sindaco, riferendo sull'emendamento di cui all'art. 11, considera di non voler dare un obbligo al gestore che è un volontario. Non si ritiene di dover imporre obblighi persone che in modo gratuito e disinteressato collaborano per dare un servizio al Comune e pertanto ritiene di cassare la prima parte e di non accogliere la seconda parte. Si procede quindi alla votazione degli emendamenti iniziando da quelli soppressivi:

ART. 6: riformulare l'articolo al fine di consentire le "stese di biancheria". Con voti unanimi il Consiglio Comunale approva l'emendamento.

ART. 11: cassare l'ultimo capoverso da "lo scarico....." a " .....R.S.U." Con voti unanimi il Consiglio Comunale approva l'emendamento.

ART. 18: cassare "potrà" aggiungendo "dovrà". Con n. 4 voti favorevoli (gruppo di minoranza "Guardiano Avanti" ) n. 7 contrari e n. 1 astenuto (Colombo), il Consiglio Comunale respinge l'emendamento.

ART. 22: cassare la lettera a) in quanto un'idonea area giochi è già presente nel centro della frazione Valcava. Con n. 4 voti favorevoli (gruppo di minoranza Guardiano Avanti) n. 5 contrari e n. 3 astenuti (Brusadelli, Colombo e Rosa), il Consiglio Comunale respinge l'emendamento.

ART. 11: aggiungere "al fine di promuovere la salvaguardia del nostro territorio ed incentivare un'idonea raccolta differenziata, tutti i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in appositi sacchi che saranno messi a disposizione del gestore che avrà l'obbligo di smaltimento degli stessi secondo il regolamento comunale. Con n. 4 voti favorevoli (Gruppo Guardiano avanti), n. 8 contrari il Consiglio Comunale respinge l'emendamento.

ART. 15: in coda all'articolo aggiungere "comprensive del costo dei sacchi per la raccolta differenziata (art. 11). Con n. 4 voti favorevoli (gruppo Guardiano Avanti) e n. 8 contrari il Consiglio Comunale respinge l'emendamento.

Il consigliere Riva chiede di mettere a verbale la seguente frase: *"ho chiesto al Sindaco di motivare il non accoglimento dell'emendamento di cui all'art. 11 che così recita "al fine di promuovere la salvaguardia del nostro territorio ed incentivare un'idonea raccolta differenziata, tutti i rifiuti dovranno essere conferiti in appositi sacchi che saranno messi a disposizione del gestore che avrà l'obbligo di smaltimento degli stessi secondo il regolamento comunale", la stessa si è rifiutata".*

Il Segretario Comunale rilegge al consigliere Riva tutta la risposta del Sindaco di cui ha preso nota, di fatto il Sindaco ha risposto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato il proprio provvedimento n. 30 del 10.10.2003 ad oggetto "Esame ed approvazione Regolamento aree di servizio al turismo itinerante – Determinazione tariffe";  
Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali;  
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.vo 267/2000;  
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (gruppo di minoranza Guardiamo Avanti);

### **DELIBERA**

di approvare, così come in premessa emendato, il Regolamento per aree di Servizio al Turismo itinerante che si allega al presente atto;  
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (gruppo di minoranza Guardiamo Avanti).

**COMUNE DI TORRE DE' BUSI**  
**Provincia di LECCO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 28 DEL 27-08-2009

**OGGETTO: PARERI AI SENSI ART. 17 LEGGE 127/97**  
**E ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000**

Il sottoscritto, Dr. Sergio Savarino, Segretario Comunale, esprime parere favorevole sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. SAVARINO SERGIO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. SAVARINO SERGIO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.47, legge 8 giugno 1990, n.142)**

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. SAVARINO SERGIO

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 d. L.vo n. 267/2000)**

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi, giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. SAVARINO SERGIO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 – comma III – D. L.vo n. 267/2000)**

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del III comma del D. L.vo n. 267/2000, in data

li, \_\_\_\_\_ F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

## **Capo 1 - SOSTA**

- Art. 1: La sosta sull'Area di servizio deve essere riservata esclusivamente agli autocaravans ed alle caravans.
- Art. 2: La sosta sull'Area di servizio deve essere **tassativamente vietata** ad ogni forma di nomadismo, campeggio, attendamento e/o simili, nonché ai veicoli degli spettacoli viaggianti (Circhi equestri, Luna Parks ecc.).  
E' altresì vietata la sosta delle Caravans quando le medesime siano staccate dal veicolo trainante.  
Ai predetti veicoli è comunque consentito l'accesso limitatamente all'uso dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario come disciplinato nel Capo 2 del presente Regolamento.
- Art. 3: Di norma una congrua turnazione ad una pluralità di utenza, consente un periodo massimo di sosta in 72 ore. Visto che l'affluenza degli utenti attuali non ha mai cagionato problematiche tali da dover applicare divieti oltre le 72 ore, per agevolare l'utenza e al fine di dar impulso all'attrazione turistica della località Valcava, verrà consentita anche la sosta per periodi superiori. Spetterà al Comune di Torre de' Busi monitorare la situazione ed eventualmente applicare, anche per periodi determinati, l'eventuale sosta per le sole 72 ore. Restano esclusi dal presente articolo i casi di cui all'art.2, dove la sosta è tassativamente vietata.
- Art. 4: La sosta dei predetti veicoli, disposti in posizione di partenza, dovrà essere rigorosamente ordinata negli spazi appositamente delimitati.
- Art. 5: Limitatamente al periodo di sosta, è consentito l'utilizzo di piccoli e semplici dispositivi per il livellamento del mezzo (cunei, cricks e/o martinetti idraulici ecc.) purché non sporgenti oltre la sagoma del veicolo.
- Art. 6: È fatto divieto di esporre beni o attrezzature troppo ingombranti e/o indecorose, attrezzature di campeggio e/o apparecchiature tele-radiofoniche di alcun genere.  
È inoltre assolutamente vietato l'uso di qualsiasi tipo di fuochi (barbecue e simili, ecc.). Sono invece consentite stese di biancheria.
- Art. 7: Sono vietati rumori molesti e l'uso di apparecchi radiofonici e/o di riproduzione con un livello di sonorità che rechi disturbo alla quiete pubblica.  
La durata massima di emissione sonora, degli eventuali dispositivi di allarme del veicolo, dovrà essere rispettosa della specifica normativa (intervallata e con durata max. di 3 min.).
- Art. 8: Sono consentiti soltanto gli animali domestici non pericolosi purché sempre custoditi, perfettamente assicurati con appositi dispositivi e/o sostegni fissi e comunque in condizioni di assoluta sicurezza e tale da non arrecare intralcio e/o costituire pericolo per l'incolumità pubblica.

## **Capo 2 - USO IMPIANTO**

- Art. 9: L'uso dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui è fornita l'Area di servizio, è riservato ai veicoli di cui agli Artt. 1 e 2 del precedente Capo 1.
- Art. 10: È consentito l'accesso all'Area di servizio e l'uso del predetto impianto anche agli autobus turistici provvisti di servizi igienico-sanitari di bordo e limitatamente alle operazioni di scarico dei propri reflui e/o all'approvvigionamento idrico.

- Art. 11: L'impianto di scarico deve essere diligentemente utilizzato soltanto per lo scopo cui è destinato ed accuratamente pulito dopo ogni uso.  
Apposita ed adeguata cartellonistica deve esplicitamente vietare lo scarico di olii esausti, di prodotti chimici, il lavaggio di automezzi e simili nonché la sosta sul medesimo.
- Art. 12: Ogni abuso, danneggiamento, imbrattamento, emissione, dispersione e scarico improprio di rifiuti, sarà perseguito a norma di Legge.

### **Capo 3 - TARIFFAZIONE**

- Art. 13: Se sorgesse la necessità di prevedere una tariffa di sosta oraria, essa dovrà comprendere l'uso dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario.
- Art. 14: Per l'utilizzo dell'Area di servizio è prevista una tariffa di sosta forfettaria su 24 ore.  
E' facoltà del Comune di Torre de' Busi, con apposito atto di Giunta Comunale, stabilire tariffe di sosta differenziate e/o procedere con gli aggiornamenti delle stesse.  
Adeguamenti annuali potranno essere applicati fino alla misura massima prevista dai coefficienti di rivalutazione monetaria I.S.T.A.T.
- Art. 15: Il Comune Torre de' Busi provvederà mediante specifico provvedimento di Giunta Comunale ad organizzare e regolamentare adeguatamente sia la gestione dell'Area di servizio che la riscossione delle tariffe di sosta .

### **Capo 4 - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 16: Per contemperare le varie esigenze e garantire rapporti di buon vicinato tra gli utenti, si rende opportuno mantenere adeguatamente separata, con accesso indipendente, l'Area di servizio realizzata nell'ambito del pubblico parcheggio. La medesima, altresì, dovrà disporre di spazi e superfici per la sosta, regolarmente delimitati, non inferiori a quanto previsto dal "Modulo-Tipo" predisposto dall' Amministrazione Provinciale di Lecco (n. 6 spazi di m. 10 x 3,5).
- Art. 17: L'accesso all'Area di servizio potrà essere interdetta con l'apposizione di specifica segnaletica, nei casi di pulizia e/o manutenzione dell'Area e del relativo arredo. Nel caso di mancato rispetto del divieto apposto si procederà anche con la rimozione forzata dei veicoli in sosta. La data delle operazioni sarà opportunamente segnalata all'utenza con congruo anticipo.
- Art. 18: Idonea cartellonistica, informativa e direzionale, potrà essere collocata nei luoghi di maggiore transito del territorio Comunale.
- Art. 19: Nell'Area di servizio dovrà essere collocata apposita ed adeguata cartellonistica riportante il saluto di benvenuto agli utenti, corredato dal Regolamento d'uso dell'area, sulla base della traccia predisposta dalla Provincia di Lecco ed allegata al presente Regolamento.  
Per completezza di servizio offerto, la medesima sarà riportata anche in lingua inglese, tedesca e francese.
- Art. 20: Il servizio di vigilanza e controllo, all'uopo istituito e programmato, oltre a sorvegliare, accertare e garantire il rispetto del predetto Regolamento, si renderà collaborativo e disponibile, se necessario, anche per le urgenze degli utenti.  
Per la migliore ottimizzazione del suddetto servizio, è auspicabile affidare la conduzione e la custodia dell'Area ad un idoneo, esperto e capace gestore con il quale verrà sottoscritta apposita convenzione. La conduzione, custodia e manutenzione potranno altresì essere affidate a personale volontario ( singolo e/o associato, Associazioni e/o Gruppi di volontariato) con i quali verrà sottoscritta apposita convenzione.

Art. 21: Per assicurare a tutti gli utenti la migliore fruibilità dell'Area e consentire la crescita e l'espansione di una dinamica vivacità dello specifico flusso turistico, utile anche all'incremento dell' "indotto derivato" con indubbe e benefiche ricadute sull'economia locale, il Comune di Torre de' Busi manterrà rapporti di collaborazione e flessibilità con gli utenti. Per le infrazioni gravi, comunque, potrà essere disposto anche l'immediato allontanamento dell'automezzo dall'Area di servizio.

Art. 22: L'Area di servizio dovrà essere adeguatamente illuminata.

È auspicabile che la stessa possa essere dotata di dispositivi antincendio e di un'area per la raccolta "Rifiuti Solidi Urbani".

Per completezza di servizio offerto, è altresì auspicabile che sull'Area si preveda:

- a) l'allestimento di un "parco-giochi";
- b) la predisposizione di infrastruttura o superficie idonea all'uso del "barbecue";
- c) la collocazione di un chiosco destinato ad ospitare un punto di informazione ed accoglienza turistica (Ufficio I.A.T.) e/o di ristoro.